

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Dichiarazione precompilata: trasmissione dei dati entro il 16 marzo - pag. 2
- Modello 730/2022: come indicare i bonus casa - pag. 4

## LAVORO E PREVIDENZA

- Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro: come si applica il regime di stabilità protetta - pag. 14
- Opzione donna: requisiti, domanda e modalità di calcolo - pag. 16

## FINANZIAMENTI

- Imprese energivore: credito d'imposta esteso anche al secondo trimestre 2022 - pag. 22
- Bonus beni strumentali e transizione ecologica: nuove misure fino al 2026 - pag. 24
- Distributori carburanti: pubblicato il terzo elenco delle imprese ammesse al contributo emergenza COVID-19 - pag. 26

## IMPRESA

- Spedizioni assistite da privilegio speciale: quali sono le conseguenze per le imprese - pag. 27
- Covid-19: dal 10 marzo somministrazione di cibo e bevande nei locali di intrattenimento - pag. 29
- Tassa annuale libri sociali: quanto e come versare entro il 16 marzo - pag. 30

## IN EVIDENZA

## Dichiarazione precompilata: trasmissione dei dati entro il 16 marzo

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

Entro il 16 marzo occorre inviare una notevole quantità di dati all'Agenzia delle Entrate per permetterle di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta non solo delle Certificazioni Uniche 2022, ma anche dei dati relativi a molte delle spese detraibili. Tra queste ci sono le spese relative ai bonus edilizi, quelle per le assicurazioni vita, le spese di istruzione da parte di scuole e università, quelle per gli asili nido, quelle funebri e le erogazioni per Onlus e associazioni. Il tutto per far sì che si possa avere la dichiarazione precompilata disponibile sul sito delle Entrate a partire dal 30 aprile. Quali sono gli adempimenti e le modalità operative da seguire per essere in regola?

Salvo che non arrivi una proroga, **tassa sulla bollatura dei libri sociali**, quest'anno entro il 16 marzo si presenta come una giornata campale per chi si occupa di **adempimenti fiscali**. Tra questi, si ricordano quelli contenuti nella **Certificazione Unica** e tutti i dati connessi alle **spese detraibili** che i contribuenti trovano **già precaricati** nel modello

Infatti, oltre ai consueti appuntamenti con i versamenti di metà mese, tra cui si aggiunge anche quello del **saldo dell'IVA annuale** (salvo che non si decida di posticiparlo a giugno) e quello della

Tra questi, si ricordano quelli contenuti nella **Certificazione Unica** e tutti i dati connessi alle **spese detraibili** che i contribuenti trovano **già precaricati** nel modello



## Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro: come si applica il regime di stabilità protetta

di Pasquale Staropoli - Avvocato e Consulente del lavoro in Reggio Calabria

La legge di delega per la riforma del processo civile ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita nell'ambito delle controversie in materia di lavoro, ma a precise condizioni. E', infatti, necessario che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro. Inoltre, il legislatore prevede l'applicazione all'accordo raggiunto tra le parti del regime di stabilità protetta, previsto dal codice civile. Quali possono essere le ulteriori soluzioni per meglio garantire e tutelare i diritti dei lavoratori?

Si conferma sempre vivo il dibattito sull'attuazione concreta e sugli effetti dell'ingresso della **negoziazione assistita** nell'ambito delle **controversie in materia di lavoro**. La legge n. 206/2021, ha assegnato al Governo il compito di prevedere la possibilità di ricorrere alla **negoziazione assistita** per le controversie di cui all'art. 409 cpc, a condizione che ciascuna **parte** sia **assistita dal proprio avvocato**, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi **consulenti del lavoro**. Quello previsto è ovviamente un



**Fisco**

Dichiarazioni fiscali 2022

## Dichiarazione precompilata: trasmissione dei dati entro il 16 marzo

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

Entro il 16 marzo occorre inviare una notevole quantità di dati all'Agenzia delle Entrate per permetterle di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta non solo delle Certificazioni Uniche 2022, ma anche dei dati relativi a molte delle spese detraibili. Tra queste ci sono le spese relative ai bonus edilizi, quelle per le assicurazioni vita, le spese di istruzione da parte di scuole e università, quelle per gli asili nido, quelle funebri e le erogazioni per Onlus e associazioni. Il tutto per far sì che si possa avere la dichiarazione precompilata disponibile sul sito delle Entrate a partire dal 30 aprile. Quali sono gli adempimenti e le modalità operative da seguire per essere in regola?

Salvo che non arrivi una proroga, il **16 marzo 2022** si presenta come una giornata campale per chi si occupa di **adempimenti fiscali**.

Infatti, oltre ai consueti appuntamenti con i versamenti di metà mese, tra cui si aggiunge anche quello del **saldo dell'IVA annuale** (salvo che non si decida di posticiparlo a giugno) e quello della tassa sulla **bollatura dei libri sociali**, quest'anno entro il 16 marzo vanno trasmessi una notevole mole di **dati** per la **dichiarazione precompilata**.

Tra questi, si ricordano quelli contenuti nella **Certificazione Unica** e tutti i dati connessi alle **spese detraibili** che i contribuenti trovano **già precaricati** nel modello che l'Agenzia delle Entrate rende disponibile nella sezione riservata del sito, **a partire dal 30 aprile**.

Proviamo, dunque, a delineare gli **adempimenti** e le **modalità operative** da seguire per essere in regola ed evitare di incorrere in errore.

### Invio delle Certificazioni Uniche

Come anticipato, uno dei più importanti adempimenti da porre in essere entro il 16 marzo riguarda la trasmissione delle **Certificazioni Uniche** utilizzando il modello approvato con il provvedimento 14 gennaio 2022, prot. 11169/2022.

**Leggi anche CU 2022: entro il 16 marzo consegna ai percettori di redditi e invio alle Entrate**

Si tratta dell'adempimento a carico dei **sostituti d'imposta**, che devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, che vanno rilasciate al percipiente sempre entro il 16 marzo.

Da ricordare che è previsto, invece, il maggior termine del **31 ottobre 2022** per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, quali per esempio i compensi corrisposti a professionisti titolari di partita IVA.

L'adempimento, che oramai sostituisce in gran parte la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (Modello 770), è suddiviso in due moduli:

- la **CU ordinaria**, costituita da tutti gli elementi necessari a certificare i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi e i valori delle ritenute effettuate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- la **CU sintetica**, che riassume in gran parte i valori indicati nella CU ordinaria e che va consegnata, a cura del sostituto d'imposta, al lavoratore dipendente o autonomo.

Nella CU 2022, le **principali novità** sono le seguenti:

- l'aumento a 609,50 euro della riduzione dell'imposta a favore del personale dipendente del "comparto sicurezza";
- le **nuove agevolazioni** previste per il **TFR** in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;
- l'indicazione della liquidazione anticipata della **NASPI**.

Quanto alle modalità operative, va precisato che il **flusso telematico** da inviare all'Agenzia delle Entrate si compone come segue:

1) **Frontespizio**, nel quale riportare le seguenti informazioni:

- tipo di comunicazione;
- dati del sostituto;
- dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
- firma della comunicazione;
- impegno alla presentazione telematica;

2) **Quadro CT**, contenente i dati attinenti alla ricezione in via telematica dei modelli 730-4;

3) **Certificazione Unica 2022**, riportante:

- i dati fiscali e previdenziali relativi alle **certificazioni lavoro dipendente**, assimilati e assistenza fiscale;

- i dati fiscali e previdenziali relativi alle **certificazioni lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi;
- i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi riguardanti le **locazioni brevi**.

E' possibile:

- **suddividere** il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dei dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dei dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- effettuare flussi telematici **distinti** anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.

### Invio dei dati per la precompilata

L'altro importante adempimento da porre in essere, entro il 16 marzo, interessa una **vasta platea di soggetti**, anche molto variegati fra loro.

Innanzitutto, i soggetti che erogano **mutui agrari e fondiari**, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le **forme pensionistiche complementari**, devono trasmettere, entro il 16 marzo di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

- a) quote di **interessi passivi** e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- b) **premi di assicurazione** sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- c) **contributi previdenziali** ed assistenziali;
- d) contributi versati alle forme di **previdenza complementare**.

Inoltre, sempre entro il 16 marzo, devono essere trasmessi anche i dati relativi ad una serie di altre spese sostenute dal contribuente nell'anno precedente a cura di:

- **Università** per le **spese universitarie** e soggetti del sistema nazionale di istruzione per le **spese scolastiche detraibili** (per questi ultimi la comunicazione è facoltativa e diverrà obbligatoria dal prossimo anno), versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese;

- soggetti che emettono fatture relative a **spese funebri** per quanto riguarda le spese sostenute da persone fisiche;

- **banche e poste Spa** per i bonifici relativi a spese per i bonus edilizi e amministratori di condominio relativamente alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento ai bonus edilizi;

- **asili nido pubblici e privati** e altri soggetti a cui sono versate le rette da parte dei genitori;

- in presenza di alcune condizioni previste dal D.M. 3 febbraio 2021, **ONLUS**, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica relativamente alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

In merito ai dati trasmessi da tali soggetti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nella circolare 23 marzo 2015, n. 11/E a cui si rimanda per maggiori dettagli.

In questa sede vale solo la pena di ricordare che la trasmissione, come sempre, avviene utilizzando i **canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sia direttamente che mediante intermediari abilitati, salvo che per le imprese di assicurazioni che utilizzano il canale SDI.

Un accenno infine va fatto alle **sanzioni**: si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista (16 marzo 2022), ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di euro 20.000

## Fisco

Dichiarazioni fiscali 2022

## Modello 730/2022: come indicare i bonus casa

di Monica Greco - Esperta di fiscalità e bilancio

Anche quest'anno i protagonisti del quadro E del modello 730/2022 sono i bonus legati alla casa e al settore edilizio: dal superbonus al sismabonus, con le novità legate alle detrazioni spettanti nel caso di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, alle spese sostenute per l'installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici e al bonus mobili riconosciuto - per gli acquisti effettuati nel 2021 - sino a 16.000 euro. Come compilare il modello per usufruire delle detrazioni d'imposta per le spese relative ai vari interventi agevolati?

La **casa** ancora protagonista del **modello 730/2022**, approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 11185/2022 per dichiarare i redditi del periodo d'imposta 2021.

**Leggi anche** Modello 730/2022: le novità per superbonus e altri bonus edilizi

I bonus e le agevolazioni del settore edilizia sono gli attori principali del modello dichiarativo e le novità sulle misure agevolative, fra proroghe e nuove "spese" agevolabili, non mancano.

Le principali novità legate al mondo della casa che interessano il dichiarativo sono quelle relative a:

- **credito d'imposta prima casa under 36**: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
- **superbonus**: dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%;
- **colonnine di ricarica**: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
- **recupero del patrimonio edilizio**: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- **bonus mobili**: è stato innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- **depuratori**: è possibile fruire in dichiarazione del credito d'imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
- **locazioni brevi**: dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

Attenzione alle istruzioni delle Entrate

Nel modello 730 per la compilazione dei dati relativi al bonus del settore edilizia, occorre tener conto di importanti precisazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria:

1) con riferimento al **visto di conformità** dei lavori agevolabili al 110% in caso di compilazione del modello 730 e/o di conferma dei dati proposti se si effettua la **precompilata**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d'imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel superbonus è **escluso** quando la dichiarazione è presentata:

- **direttamente dal contribuente**, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero
- **tramite sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale (modello 730).

**Leggi anche** Superbonus nella precompilata senza visto di conformità

Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità;

2) per l'**utilizzo diretto** del superbonus 110% in sede di dichiarazione dei redditi, l'Agenzia (nella circolare n. 16/E del 29 novembre 2021) precisa che, per le persone fisiche, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o 730, per i pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Antifrodi), in ossequio al **criterio di cassa**.

**Modello 730/2022: dove dichiarare i bonus casa**

Il **quadro E** del modello 730 è suddiviso in più sezioni. Le sezioni deputate ad accogliere le spese agevolabili con i bonus del settore edilizia sono:

- Sezione III A (righe da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche;



- Sezione III B (righe da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;

- Sezione III C (righe da E56 a E59): detrazione d'imposta del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l'installazione delle infrastrutture di ricarica, l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B;

- Sezione IV (righe da E61 a E62): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico.

Sempre sul fronte casa, le detrazioni d'imposta per canoni di locazione affluiscono nel quadro E alla Sezione V (**righe da E71 a E72**). Il credito d'imposta riconosciuto per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica dovrà essere indicato nel **quadro G**; così come il credito d'imposta per l'acquisto della prima casa under 36 che dovrà essere indicato al **rigo G8**.

**Recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche, bonus facciate e superbonus**

Nel quadro E, la **sezione III A** accoglie le spese sostenute nell'anno 2021 o negli anni precedenti per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** e in particolare:

- per la **ristrutturazione** di immobili;

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 60, legge n. 178/2020) ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 16-bis

TUIR stabilendo che spetta la detrazione del 50% anche gli interventi "di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione".

- per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (**Sismabonus**);

È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l'installazione avviene congiuntamente con l'effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110%.

- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di **edifici ristrutturati**;

- per la sistemazione del verde (**bonus verde**);

- per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (**bonus facciate**);

- per l'installazione di **impianti fotovoltaici** connessi alla rete elettrica e l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;

- per l'installazione di **impianti fotovoltaici** da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini. Ogni anno, occorre compilare i righe da E41 a E43, un rigo diverso per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, così come si compila un rigo a parte se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS										
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E42									.00	
E43									.00	

In generale, i campi e le informazioni da indicare in ogni rigo sono:

**Colonna 1** (Anno): l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2011 al 2021) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito.

**Colonna 2** (Tipologia): le spese relative solo ai seguenti casi:

- spese sostenute nel 2012;

- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2021 e spese di sistemazione a verde sostenute;

- dal 2018 al 2021 e dal 2020 spese per bonus facciate, installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%.

**Colonna 3** (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

- lavori su parti comuni condominiali;

- interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del

Tuir;

- comunicazione al Centro Operativo di Pescara;
- acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati.

**Colonna 4** (Interventi particolari): da compilare solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

**1** nel caso in cui le spese relative a un singolo intervento siano state sostenute in più anni;

Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti

**4** nel caso di spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati.

La detrazione spetta su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

**Colonna 5** (Acquisto, eredità o donazione): indicare il codice 4 se il contribuente nell'anno 2021 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da

una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate;

**Colonna 6** (Maggiorazione sisma): si deve barrare la casella se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 11 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50%.

**Colonna 7** (110%): la casella va barrata se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 11 e 20 e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione al 110%.

**Colonna 8** (Numero rata): il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2021, nel caso di spese sostenute nel 2021 la colonna va valorizzata con il numero 1.

**Colonna 9** (Importo spesa): l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, ovvero un importo bene preciso a seconda dei casi (cfr. tabella).

Casi particolari	Codice identificativo	Importo spesa da indicare
Acquisto di immobili ricostruiti	codice 10 o 11 a colonna 2	prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati	codice 4 a colonna 4	il 25% del prezzo di acquisto
Spese sostenute per lavori che proseguono in più anni	codice 1 a colonna 4	se le spese sostenute nel 2021 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento
Acquisti o assegnazioni di immobili parte di edifici ristrutturati e realizzazione di box o posti auto pertinenti effettuati fino al 2017		se si intende fruire anche della detrazione del 50% dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50% dell'IVA pagata.

**Colonna 10** (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2021 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Installazione delle infrastrutture di ricarica e bonus mobili

Nel quadro "E" la **Sezione III C (righe da E56 a E59)** è deputata ad accogliere, tra le altre **detrazioni** d'imposta, quelle per l'installazione delle infrastrutture di ricarica, l'acquisto di mobili per l'**arredo di immobili e IVA** per acquisto abitazione classe A o B.

La sezione in esame accoglie alcune novità introdotte con riferimento ai dati del 2021. Vediamo quali

<b>Le novità 2021</b>	Dal 2021 la detrazione del 110% per l'installazione delle colonnine per la ricarica cambia tetto di spesa.
-----------------------	--

Con riferimento alle spese sostenute per l'installazione delle colonnine di ricarica per gli interventi iniziati nel 2021 sono stati previsti nuovi limiti di spesa. Le novità per gli interventi del 2021 cambiano il quadro generale e la detrazione compete in misura maggiorata e secondo i nuovi limiti. In dettaglio, per le spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica:

- sostenute **dal 1° luglio 2020**, eseguite congiuntamente agli interventi trainanti superbonus (individuati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV): la detrazione è del 110% e ripartita in 5 quote annuali;
- sostenute **dal 1° gennaio 2021**, realizzate in **edifici unifamiliari**, eseguite congiuntamente agli interventi trainanti del superbonus (individuati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV): in tal caso la detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro.
- sostenute **dal 1° gennaio 2021** realizzate in **edifici plurifamiliari o condomini**, eseguite congiuntamente agli interventi trainanti del superbonus (individuati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV): la

detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, e a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto.

L'agevolazione si intende riferita a **una sola colonna di ricarica** per unità immobiliare

## Caso pratico

Si ipotizzi che una persona fisica abbia sostenuto nel 2021 su edificio unifamiliare spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e, dunque, un intervento (trainante) per un importo pari a 16.000 euro e spese per l'acquisto e posa in opera di una colonnina per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica spese 1.800 euro.

Il contribuente dovrà compilare il quadro E, sezione IV, rigo E56 indicando le spese sostenute e il codice che identifica le spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi trainanti del superbonus, ovvero il codice 4.

<b>SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%</b>								
<b>E56</b>	CODICE 1	ANNO 2	IMPORTO 3	<b>E57</b>	NUMERO RATA 1	SPESE ARREDO IMMOBILE 2	NUMERO RATA 3	SPESE ARREDO IMMOBILE 4
PAGE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	4	2021	1.800,00	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI		,00		,00
<b>E58</b>	MENSO DI 36 ANNI 1	SPESE SOSTENTUTA NEL 2016 2		<b>E59</b>	NUMERO RATA 1	I.V.A. PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B 2		IMPORTO IVA PAGATA .00
SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE			.00					

<b>Le novità 2021</b>	Per il 2021 il bonus mobili è confermato al 50%, con un ammontare massimo di spesa a 16.000 euro
-----------------------	--

Fra le altre novità di fine 2021 vi è la proroga dell'agevolazione riconosciuta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La possibilità di fruire del bonus mobili ancora per i prossimi anni è stata disposta dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 37, legge n. 234/2021) grazie alla proroga della misura agevolativa con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024.

La detrazione IRPEF è riconosciuta sempre nella misura del 50%, ma sarà calcolata considerando una nuova “soglia” massima di spesa e, precisamente, per un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Per gli **acquisti effettuati nel 2021**, invece, il tetto massimo di spesa resta fermo a 16.000 euro e la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Il bonus mobili è riconosciuto ai contribuenti per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Potranno, dunque, fruire del bonus coloro che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A). Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della

fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.

Ai fini della compilazione del modello 730/2022, le spese per l'acquisto di arredo sostenute nel corso del 2021 andranno indicate nel quadro E senza alcuna novità, ma l'importo da indicare nel rigo E57 dovrà tenere conto che per la detrazione, a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, il tetto massimo di spesa

non deve essere superiore a 16.000 euro.

I limiti di spesa sono riferiti alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

#### Caso pratico

Si ipotizzi che una persona fisica abbia sostenuto spese per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione a settembre del 2021 per un importo pari a 18.500 euro. Il contribuente dovrà compilare la IV sezione del quadro E indicando nel rigo E57 l'ammontare di spesa massimo previsto, ovvero 16.000 euro.

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%									
E56	CODICE		ANNO	IMPORTO	E57	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	IMPORTO IVA PAGATA
	1	2				1	2		
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA				E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI			
						1	2	16.000	
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE				E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B			
						1	2		

#### Risparmio energetico, superbonus e barriere architettoniche

La sezione IV del quadro E accoglie le spese sostenute, dal 2008 al 2021, per interventi finalizzati al risparmio

energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La sezione è popolata dai principali bonus di interesse collettivo, alcuni dei quali oggetto di novità nell'anno 2021.

#### Le novità 2021

110% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti congiuntamente a interventi antisismici

Fra le novità del 2021 da dichiarare nel quadro E vi è la detrazione al 110% del **superbonus** riconosciuta anche per gli interventi volti all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti **congiuntamente a interventi antisismici** - indicati dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, D.L. n. 63/2013 (Sismabonus). La novità va inserita nel quadro E indicando come tipologia il **codice 20** per le spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Si tratta della novità apportata dall'art. 33, lettera a), D.L. n. 77/2021, in base al quale godono del 110% le spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti **congiuntamente** ad almeno uno degli **interventi trainanti** del **superbonus** (vale

a dire uno dei codici 30, 31, 32 e 33 di cui alla sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli **interventi del Sismabonus** (codici da 5 a 11).

#### Attenzione

Se l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 119 del decreto Rilancio.



**Caso pratico**

Un contribuente persona fisica ha sostenuto spese nel secondo semestre del 2021, per un intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari (trainante) per un importo pari a 15.000 euro e, al contempo, abbia effettuato lavori per l'abbattimento di barriere architettoniche per un importo pari a 22.500 euro.

Il contribuente dovrà compilare la IV sezione del quadro E indicando:

- a **colonna 1**: il tipo di intervento effettuato, indicando

lo specifico codice desunto dalle istruzioni per la compilazione del modello 730/2022;

- a **colonna 2**: l'anno in cui le spese sono state sostenute;

- a **colonna 6**: barrare la casella se il tipo di intervento effettuato è qualificabile come trainato ed è stato eseguito contestualmente a un intervento trainante, dunque, compete la maggiorazione dell'agevolazione;

- a **colonna 7**: il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2021;

- a **colonna 8**: l'importo delle spese sostenute nei limiti previsti dalle norme.

**SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS**

	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	110%	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA
E61	30	2021					1	15.000,00	
E62	20	2021				X	1	22.500,00	

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Iva al 4% per panetteria ordinaria anche se contiene destrosio e saccarosio

Con la Legge di Bilancio 2019, avente natura di interpretazione autentica, il legislatore ha ammesso all'aliquota IVA del 4 per cento, riservato ai prodotti della panetteria ordinaria, anche alcuni prodotti di largo consumo, che per la presenza nella loro composizione di alcuni ingredienti, quali gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune, sarebbero merceologicamente classificati tra i prodotti della panetteria fine, le cui cessioni, dovrebbero, invece, essere assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 98 dell'8 marzo 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 98 dell'8 marzo 2022, riguardante l'aliquota IVA dei **prodotti della panetteria**.

Il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione **dell'aliquota del 4 per cento** per paste alimentari; **crackers** e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio. L'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2, contiene una norma di interpretazione autentica che stabilisce cosa debba intendersi per "prodotti della **panetteria ordinaria** ai fini dell'applicazione dell'IVA: in particolare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580.

La Legge di bilancio 2019, ha modificato il citato articolo 75, comma 2, che ora recita che ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della **panetteria ordinaria** devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero **destrosio** e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le

spezie di uso comune.

Con la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E sono stati forniti chiarimenti e risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata in relazione alle novità recate dalla legge di bilancio 2019, per cui il punto 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA deve essere interpretato in senso conforme alla predetta modifica così da assoggettare **all'aliquota IVA del 4 per cento** anche prodotti della panetteria ordinaria contenenti ingredienti diversi da quelli ivi citati.

La norma fiscale non detta limitazioni riguardo alle percentuali di zuccheri contenute nei prodotti della **panetteria ordinaria**. A tal fine, pertanto, occorrerà fare riferimento alla normativa di settore che regola la panificazione, nonché alla normativa doganale che distingue tra prodotti contenenti zuccheri in misura inferiore o superiore a determinate percentuali.

La normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 che ha fornito una nuova e più ampia definizione di "**pane**" ai fini alimentari, ammettendo l'utilizzo di ingredienti e sostanze ulteriori rispetto a quelli ammessi sino a quella data dalla legge n. 580 del 1967. Tuttavia, la disciplina IVA continua a far riferimento alla legge n. 580 del 1967 e non al d.P.R. n. 502 del 1998.

In altri termini, la novella legislativa sottrae, con effetto retroattivo, all'aliquota al 10 per cento per inserirli nei beni soggetti all'aliquota IVA al 4 per cento i prodotti della panetteria ordinaria che contengono i seguenti ingredienti:

- gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio;
- i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;
- i cereali interi o in granella e i semi;
- i semi oleosi;
- le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

Per quanto riguarda l'espressione "erbe aromatiche e spezie di uso comune" non fa riferimento a un elenco tassativo ben definito.

Non può dunque che essere intesa come **espressione atecnica**, finalizzata a comprendere tutte quelle **comunemente usate** nell'alimentazione nel periodo storico di riferimento, a prescindere dall'aliquota IVA ad esse singolarmente applicabile in base alla relativa classificazione doganale.

Per quanto riguarda le spezie, infine, si può fare riferimento al capitolo 9 della Nomenclatura combinata, tra cui rientrano tra gli altri, ad esempio, anche zenzero, zafferano, curcuma, coriandolo, che oggi possono essere considerati di uso comune.

A cura della Redazione

## Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/03/2022, n. 98

## Fisco

presso le Commissioni riunite del Senato

# Riforma della giustizia tributaria: l'audizione dell'ANC

La riforma della giustizia tributaria deve garantire i principi di imparzialità, terzietà e indipendenza degli Organi giudicanti, il Superamento della dipendenza della struttura organizzativa delle Commissioni Tributarie dal Ministero delle Finanze, prevedendo che l'organizzazione, la gestione dei giudici tributari e delle relative segreterie (cancellerie) siano affidate esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una delle indicazioni fornite dall'ANC in audizione dinanzi alle Commissioni riunite di Giustizia e Finanze del Senato sul tema della riforma della giustizia tributaria.

In data 8 marzo 2022 si è svolta l'audizione, nella modalità da remoto, dell'Associazione Nazionale Commercialisti dinanzi alle Commissioni riunite di Giustizia e Finanze del Senato sul tema della riforma della giustizia tributaria.

L'ANC ha evidenziato che non è più procrastinabile una riforma profonda, complessiva ed organica, del sistema che regola il funzionamento della giustizia tributaria nel nostro Paese.

Infatti, la centralità della Giustizia Tributaria è determinante per il corretto rapporto Cittadino - Stato, ultimo baluardo di equità rispetto all'attuale situazione che vede oggettivamente una prevalenza delle prerogative della Pubblica Amministrazione.

I punti salienti interessati dalle proposte presentate dall'Associazione sono:

- Garanzia dei principi di imparzialità, terzietà e indipendenza degli Organi giudicanti, il Superamento della dipendenza della struttura organizzativa delle Commissioni Tributarie dal Ministero delle Finanze, prevedendo che l'organizzazione, la gestione dei giudici tributari e delle relative segreterie (cancellerie) siano affidate esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Presenza imprescindibile di un collegio giudicante, qualunque sia il valore della controversia e per qualunque grado di giudizio;

- Ricorso alla mediazione tributaria, presso un organo terzo ed indipendente, che preveda un collegio di mediazione composta da un giudice, da un rappresentante della pubblica amministrazione e da un professionista, mutuando il suo assetto procedurale dalla mediazione civile.

- Professionalità e specializzazione in materia tributaria da parte dei giudici tributari, che dovranno accedere alla carica attraverso un concorso pubblico per esami, svolgere l'attività sotto forma di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, essere assoggettati a specifica formazione professionale obbligatoria, avendo riconosciuta adeguata remunerazione;

- Professionalità del difensore a garanzia del contribuente, riservando il patrocinio, in ambito fiscale-tributario, a professionisti qualificati, dalla provata preparazione e specializzazione, quali gli iscritti agli Ordini del comparto economico-giuridico-contabile, a tutela del contribuente. A quest'ultimi si chiede sia riconosciuta la possibilità di esercitare il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione;

- Certezza dei tempi di deposito delle sentenze da parte dei giudici, prevedendo che il termine sia fissato nei 30 giorni dall'udienza quale termine perentorio, pena l'applicazione di sanzioni e provvedimenti, e non quale termine ordinatorio come attualmente previsto;

- Maggiori investimenti in strutture, tecnologie e in risorse umane per migliorare l'efficienza del lavoro svolto dalle attuali segreterie, future cancellerie.

A cura della Redazione

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

# 5 per mille, pubblicato elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022

Le ONLUS che sono presenti nell'elenco permanente 2022 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione sul proprio portale dell'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022. Il rappresentante legale dell'ente presente nell'elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022.

L'articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce, infatti, che, per l'anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell'Irpef, con le modalità previste per gli 'enti del volontariato' dal DPCM 23 luglio 2020.

Sulla base di tale disposizione, per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all'Agenzia delle entrate ai fini dell'accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

In particolare, nell'elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell'elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell'anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

**Preleva** l'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022

E' importante evidenziare che le ONLUS che sono presenti nell'elenco permanente 2022 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille. Il rappresentante legale dell'ente presente nell'elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.

Rispetto all'elenco permanente degli enti iscritti al contributo pubblicato dall'Agenzia delle entrate nel 2021, nel nuovo elenco sono ricomprese solo le ONLUS.

L'articolo 3 del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce, infatti, che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e dunque dal 2022), agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati

sul sito di ciascuna amministrazione competente.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

# Navigazione in alto mare senza IVA: nelle fatture il protocollo della dichiarazione delle Entrate

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione, che deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 97 dell'8 marzo 2022. Ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall'Agenzia delle entrate nelle fatture emesse.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 97 dell'8 marzo 2022 riguardante la non imponibilità Iva, la dichiarazione di alto mare e i servizi di demolizione.

Le diverse fattispecie individuate dall'articolo 8-bis del Decreto IVA devono essere interpretate coerentemente alla direttiva del 28 novembre 2006, 2006/112/CE (Direttiva IVA), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, di cui la normativa nazionale costituisce attuazione.

Al riguardo, giova ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea le esenzioni devono essere interpretate in maniera restrittiva, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'imposta sulla cifra d'affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (cfr. Corte di Giustizia, sentenze: 26 giugno 1990, causa C-185/89, Velker International Oil Company, punto 19; 16 settembre 2004, causa C-382/02, Cimber Air, punto 25).

Nel pronunciarsi quindi sull'articolo 15, n. 4, lettere a) e b) della sesta direttiva, rifuso nell'attuale art. 148, lett. a) della Direttiva IVA, i giudici comunitari hanno precisato che il riferimento a navi adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell'esercizio di attività commerciali,



industriali e della pesca deve essere inteso nel senso “che il criterio dell’impiego in alto mare si debba applicare a tutti i tipi di navi menzionati nella detta disposizione”.

Secondo i giudici europei, l’applicazione del criterio della navigazione d’alto mare non consente l’esenzione per molte navi adibite alla navigazione in mare che esercitano attività commerciali, industriali o della pesca, se queste attività non sono svolte in alto mare.

Se si dovesse intendere che tale disposizione non riguarda soltanto le navi adibite alla navigazione d’alto mare, il n. 4, lett. b), del medesimo articolo, che prevede anch’esso un’esenzione del genere per le navi adibite alla pesca costiera, sarebbe superfluo.

Pertanto, l’applicazione del regime di non imponibilità presuppone comunque che il requisito dell’alto mare sussista, con riferimento a tutte le tipologie di natanti di cui alla lettera a), che comprende:

- navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali;
- navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio della pesca;
- navi adibite alla pesca costiera (non d’altomare);
- navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare (sia d’altura che costiera);
- navi di cui ai punti precedenti destinate alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge, 11 febbraio 1971 n. 50.

Inoltre, tale requisito deve sussistere per tutte le prestazioni di servizio richiamate nell’articolo citato, tra cui, ovviamente anche le operazioni di demolizione.

In caso di nave soggetta a sequestro da svariati anni che conseguentemente non ha effettuato nell’anno precedente alcun viaggio in alto mare, occorrerà fare riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare effettuata nell’ultimo anno di utilizzo del mezzo.

Inoltre, per quanto riguarda più strettamente gli aspetti procedurali, si ricorda che l’articolo 8-bis, terzo comma, del Decreto IVA, stabilisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

Il modello di dichiarazione è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2021 e ulteriori chiarimenti in merito sono stati forniti dall’amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021.

Ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/03/2022, n. 97](#)

## Lavoro e Previdenza

Con l'assistenza dei consulenti del lavoro

## Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro: come si applica il regime di stabilità protetta

di Pasquale Staropoli - Avvocato e Consulente del lavoro in Reggio Calabria

La legge di delega per la riforma del processo civile ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita nell'ambito delle controversie in materia di lavoro, ma a precise condizioni. E', infatti, necessario che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro. Inoltre, il legislatore prevede l'applicazione all'accordo raggiunto tra le parti del regime di stabilità protetta, previsto dal codice civile. Quali possono essere le ulteriori soluzioni per meglio garantire e tutelare i diritti dei lavoratori?

Si conferma sempre vivo il dibattito sull'attuazione concreta e sugli effetti dell'ingresso della **negoziazione assistita** nell'ambito delle **controversie in materia di lavoro**.

La **legge n. 206/2021**, ha assegnato al Governo il compito di prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per le controversie di cui all'art. 409 cpc, a condizione che ciascuna **parte** sia **assistita dal proprio avvocato**, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi **consulenti del lavoro**.

Quello previsto è ovviamente un **accesso su base volontaria**, che espressamente non costituisce motivo di procedibilità dell'esercizio dell'azione davanti al giudice del lavoro, e di una soluzione che si aggiunge a quelle esistenti, come evidente dall'inciso, sempre contenuto dalla legge delega, che fa salve le alternative già previste dall'art. 412 ter del codice di procedura civile.

La legge di delega per la riforma del processo civile e delle misure di risoluzione alternativa delle controversie, in considerazione della specialità dei diritti controversi in materia di lavoro, esprime poi una esplicita preoccupazione affinché con l'attuazione della delega venga previsto per l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita la **garanzia del regime di stabilità** protetta di cui all'art. 2113, quarto comma del codice civile.

**Leggi anche** [La negoziazione assistita apre alle controversie di lavoro. Con l'assistenza dei consulenti del lavoro](#)

### Negoziazione assistita e diritto/i del lavoro

Sin dalla sua introduzione, la questione della estensibilità della negoziazione assistita alle controversie di lavoro ha sempre richiesto il confronto con la particolarità dei diritti coinvolti. Laddove la disciplina originaria del D.L. n. 123/14, convertito dalla l. n. 162/14, escludeva esplicitamente il diritto del lavoro dalle controversie suscettibili di essere risolte con la negoziazione assistita, il **disegno di riforma** lo introduce,

unitamente all'assegnazione della delega di garantirne il regime di "stabilità protetta", proprio in considerazione della **specialità dei diritti coinvolti**.

La preoccupazione del legislatore è apparsa ragionevole, e fisiologica, in considerazione del **generale regime di indisponibilità** che incombe sui diritti dei lavoratori subordinati, laddove, come previsto dal primo comma dell'art. 2113 del codice civile, il loro riconoscimento derivi da disposizioni inderogabili di legge o della contrattazione collettiva.

Circostanza dalla quale deriva l'**invalidità delle rinunce e transazioni** che dovessero interessarli, da far valere a pena di decadenza entro sei mesi dalla conclusione dell'accordo, se raggiunto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, o decorrenti da quest'ultima, laddove la sua sottoscrizione sia avvenuta a rapporto di lavoro in corso.

La **validità degli accordi transattivi**, e la loro stabilità definitiva nel tempo, sono invece assicurate dal quarto comma della norma codicistica, per la quale la sottoscrizione dell'accordo in una delle cosiddette "**sedì protette**" (commissioni di conciliazione presso l'ITL o presso le commissioni di certificazione, conciliazioni in sede sindacale o davanti al giudice del lavoro), consente di presumere, in funzione della presenza di un organo terzo, la garanzia della effettività della consapevolezza dell'atto dispositivo del proprio diritto da parte del lavoratore subordinato, nell'ambito dell'accordo negoziale che preveda sue rinunce ai fini della conclusione della transazione e la conseguente tutela dei diritti la cui indisponibilità è ritenuta dal legislatore ai fini della garanzia delle condizioni di lavoro rispetto ad considerati fondamentali (l'orario di lavoro, il diritto alla tutela della salute, la retribuzione, le mansioni, etc.).

### La soluzione adottata con la negoziazione assistita

Che il tema della **garanzia** e della **tutela dei diritti**

**dei lavoratori** sia centrale, è una considerazione ampiamente condivisa, e testimoniata dal fatto che, all'inizio del percorso legislativo, la possibilità della negoziazione assistita in materia di lavoro era stata pensata soltanto con riferimento ai diritti disponibili.

Tale soluzione è stata successivamente abbandonata in ragione della sua superfluità, considerato che già a legislazione vigente i diritti disponibili risultano, ex art. 2113 c.c., appunto, liberamente disponibili e, di più, per la complessità, talvolta, di individuare con adeguata certezza la natura del diritto del lavoratore subordinato controverso, riconoscendone la natura disponibile o indisponibile e, dunque, la validità della convenzione negoziale.

Operazione che si preannunciava foriera di ulteriori controversie, piuttosto che strumento di deflazione. Da qui la scelta di **estendere** la negoziazione assistita al **diritto del lavoro tout court** o, più correttamente, a tutti i diritti dei prestatori di lavoro, senza distinzione riguardo la loro (in)disponibilità, per le controversie di cui all'art. 409 cpc.

Che la disputa che investe i diritti dei prestatori di lavoro sia questione che richiede particolare attenzione, laddove è affidata alle parti private la risoluzione delle controversie che li coinvolgono, è immediatamente confermato dalla circostanza che mentre per la negoziazione assistita di diritto privato, la norma prevede la validità dell'accordo anche con l'assistenza di soltanto un avvocato (art. 2, co. 1, D.L. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14), nel caso delle controversie di lavoro è **necessario** che gli **avvocati siano almeno due**, uno per parte, unitamente ai **consulenti del lavoro**, in egual numero minimo, anche questi su mandato conferito da ognuna delle parti che decide di tentare di comporre l'insorgenda lite attraverso lo strumento in esame.

Ciò a riprova della **sensibilità del legislatore** nei confronti del tema, e della necessità di non ridurre la negoziazione in materia di lavoro alla stregua di qualsiasi altra disputa di diritti privati, liberamente negoziabili tra parti con la medesima forza contrattuale.

### La garanzia del regime di stabilità

A tal fine, la legge delega richiede, inoltre, che sia assicurato all'accordo raggiunto il "regime di stabilità protetta di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice

civile".

Risulta perciò essenziale comprendere se l'indicazione della legge di delega è tale da poter ritenere, come pure è stato autorevolmente affermato, che l'accordo di negoziazione assistita spiegherà tutti i propri effetti, senza necessità di passaggio o visto in sede protetta, per il solo fatto del riconoscimento - formale - che l'attuazione della delega vorrà dichiarare, o, se, piuttosto, non sia opportuno, rectius, necessario, assegnare valore sostanziale alla preoccupazione del legislatore delegante di garantire, ai sensi del quarto comma dell'art. 2113 c.c., che anche l'accordo raggiunto con la negoziazione assistita in materia di lavoro, recepisca il vaglio di un organo terzo.

Questa seconda opzione parrebbe più rigorosa e aderente al rinvio operato dalla legge delega. La questione non è di poco momento, considerando che gli **effetti della negoziazione assistita** sono piuttosto decisi: l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce **titolo esecutivo** e per l'**iscrizione di ipoteca giudiziale** (art. 5, co. 1, D.L. n. 132/14, conv. l. n. 162/14). La **regolarità della formazione** di tale titolo esecutivo è fondamentale, pertanto, ai fini dell'efficacia del raggiungimento dei fini che il legislatore si è proposto, e questa non può essere considerata avulsa dall'impianto normativo generale nell'ambito del quale le nuove norme dovranno essere collocate, pensando di by-passare con un colpo di comma un assetto consolidato dell'ordinamento.

Appare pertanto plausibile pensare ad una **soluzione** che, senza appesantire la procedura di negoziazione assistita, possa prevedere che l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, una volta sottoscritto dalle parti, debba essere, a cura di una di esse, entro un termine ragionevolmente breve, **depositato** - anche in via telematica - presso la **commissione di certificazione dei contratti** territorialmente competente, affinché possa essere accertata e certificata l'effettività delle garanzie di cui al suddetto art. 2113, comma 4, c.c.

Si tratterebbe, del resto, di mutuare il meccanismo di "nulla osta" già previsto per il diritto di famiglia dal secondo comma dell'art. 6 del D.L. n. 132/14, conv. dalla l. n. 162/14.

## Lavoro e Previdenza

Dopo la legge di Bilancio 2022

## Opzione donna: requisiti, domanda e modalità di calcolo

di Michele Dalla Sega - Adapt Junior Fellow

Per garantire una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro, la legge di Bilancio 2022 ha confermato il regime speciale di opzione donna. In particolare, potranno accedere alla misura, nel corso del 2022, le lavoratrici dipendenti nate nel 1963 e le autonome nate nel 1962. La maggiore flessibilità in uscita rispetto al regime ordinario presenta, tuttavia, delle penalizzazioni con riferimento alle modalità di calcolo. Infatti, le lavoratrici che avranno accesso a opzione donna dovranno accettare il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico esclusivamente col sistema contributivo, a prescindere dalla loro storia contributiva.

Tra i provvedimenti sul piano previdenziale inseriti nella Legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022), la misura più discussa è senza dubbio la nuova quota 102, la forma anticipata di pensionamento che permetterà per tutto il 2022 di accedere alla pensione con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi versati, al fine di garantire un ritorno graduale e generalizzato ai requisiti ordinari previsti con la riforma del 2011, dopo la scadenza di quota 100.

Eppure, il piano del Governo per garantire una **maggiore flessibilità in uscita** a determinate categorie di lavoratrici e lavoratori si basa anche su **due importanti conferme** di soluzioni già introdotte nel nostro ordinamento, e prorogate nel corso degli anni, ossia l'APE sociale e **opzione donna**.

Quest'ultima consiste nel **regime sperimentale** che consente alle lavoratrici, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle gestioni esclusive o sostitutive della stessa e in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di anticipare l'uscita di alcuni anni rispetto alle regole ordinarie.

**Leggi anche** [Opzione donna: regole e decorrenze per la proroga 2022](#)

## I requisiti di accesso a opzione donna

I requisiti di accesso a tale forma anticipata di pensionamento rimangono quelli già previsti nella proroga dell'anno scorso, con un regime differenziato tra **lavoratrici dipendenti e autonome**. Mentre le prime potranno accedere a opzione donna a condizione di aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, 58 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione versata, per le seconde, a parità di requisito contributivo (che resta fermo a 35 anni) varia di un anno il requisito anagrafico, che sale a 59 anni.

Sul piano pratico, ciò significa che potranno accedere a opzione donna, nel corso del 2022, le **lavoratrici dipendenti nate nel 1963** e le **autonome nate nel 1962**. Per quanto riguarda il perfezionamento del requisito contributivo richiesto, l'INPS ha precisato, negli anni, che sono utili i contributi obbligatori, quelli da riscatto

e da ricongiunzione, nonché i contributi volontari e figurativi fatta eccezione per i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

## Flessibilità e penalizzazioni

La maggiore flessibilità in uscita prevista con opzione donna rispetto al regime ordinario è però compensata da due meccanismi, legati rispettivamente al calcolo e alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di raggiungimento dei requisiti.

Sotto il primo aspetto, le lavoratrici che avranno accesso a tale misura dovranno accettare il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico **esclusivamente** col **sistema contributivo**, a prescindere dalla loro storia contributiva. Per quanto riguarda invece la decorrenza del trattamento, è in vigore una **finestra mobile**, che fa slittare l'erogazione del trattamento pensionistico dalla data di maturazione dei requisiti, per un periodo pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

## Nuove decorrenze

Alla luce di questa regola, considerando che la finestra si calcola dalla data di maturazione del diritto e non da quella di presentazione della domanda di pensione, è possibile stimare le prime date di decorrenza dei trattamenti. Le prime lavoratrici dipendenti a ricevere il trattamento pensionistico nel corso del 2022 sono quelle nate nel gennaio 1963, che **entro gennaio 2021** abbiano maturato anche il **requisito contributivo di 35 anni**: esse possono conseguire la pensione a partire dal 1° febbraio 2022, considerando la finestra di 12 mesi e la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022). Per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, la prima data di decorrenza utile, come precisato dall'INPS, è anticipata al 2 gennaio 2022.

Con riferimento alle lavoratrici autonome, alla luce della diversa età anagrafica richiesta e della finestra di 18 mesi, le prime a poter accedere alla pensione saranno le lavoratrici nate nel gennaio 1962, con



raggiungimento del requisito contributivo entro gennaio 2021. In questo caso, il trattamento decorrerà dal 1° agosto 2022. Qualora i requisiti siano stati maturati nei mesi successivi, l'erogazione del trattamento slitterà di conseguenza, sempre tenendo ferme le finestre di 12 e 18 mesi.

L'INPS ha comunque chiarito, con il messaggio 169 del 13 gennaio 2022, che le lavoratrici interessate che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021 potranno conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

### I dati sulle adesioni

Una volta chiariti gli aspetti operativi, occorrerà valutare come sarà accolta l'ulteriore proroga di

questa misura dalla platea delle potenziali aderenti. Nell'ultima Relazione annuale sulle attività dell'INPS nel 2020, relativa al biennio 2019-2020, è stato indicato che, nel periodo considerato, le adesioni **sono state 35.000** e hanno riguardato, in larga misura, **donne con redditi bassi**, a volte silenti, ovvero senza versamenti contributivi nell'anno antecedente al pensionamento. Si tratta di un **dato al di sotto delle attese**, come sottolineato nella stessa Relazione. Nei prossimi mesi, i dati sulle adesioni ci diranno se, con l'ulteriore proroga della misura, si riuscirà ad invertire tale tendenza o se l'opzione donna rimarrà ancora una possibilità per poche lavoratrici, anche alla luce del meccanismo penalizzante in cambio di una maggiore flessibilità in uscita.

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Pensione anticipata Quota 100: decorrenza e maturazione requisiti 2022

L'INPS, nella circolare n. 38 del 2022, interviene a recepimento della disposizione dettata dalla Legge di Bilancio 2022 riguardo i requisiti per il diritto alla pensione anticipata con Quota 100. L'Istituto specifica la decorrenza del trattamento pensionistico, i criteri di maturazione del requisito contributivo a seguito di riscatto, nonché le indicazioni sulla possibilità di accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 38 dell'8 marzo 2022, per esaminare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 su **Quota 100**, per riconoscimento del diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

### Requisiti per il diritto alla pensione anticipata

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla **pensione anticipata** al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l'apertura della c.d. finestra, senza adeguamento agli incrementi alla speranza di vita. A tal fine è possibile:

- cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS;
- è vietato cumulare con i **redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui;

### Decorrenza del trattamento pensionistico

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i **lavoratori dipendenti** da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere

anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;

- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;

### Titolari di assegno ordinario di invalidità

L'**assegno ordinario di invalidità** non può essere trasformato in pensione di anzianità.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 08/03/2022, n. 38

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Red 2021: termini di trasmissione telematica prorogati al 21 marzo

Arriva dall'INPS, con il messaggio n. 1083 del 2022, la proroga dei termini di conclusione delle Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021 e Solleciti 2020 e Dichiarazioni di Responsabilità 2021. Il differimento della scadenza si è reso necessario in considerazione del protrarsi del periodo di emergenza Covid-19.

L'INPS, con il messaggio n. 1083 dell'8 marzo 2022, comunica che, in considerazione del perdurante periodo di emergenza, il termine di conclusione delle **Campagne RED ITALIA** ordinaria 2021 (anno reddito 2020) e Solleciti 2020 (anno reddito 2019), INV CIV ordinaria 2020, inizialmente previsto per il 28 febbraio 2022, è prorogato al 21 marzo 2022.

Le comunicazioni "RED Semplificato" e "Dichiarazioni di responsabilità" possono essere inviate attraverso il seguente percorso [www.inps.it](http://www.inps.it) - "Prestazioni e servizi" - "Servizi" - "Red semplificato - Trasmissione modello" ovvero - "**Dichiarazioni di responsabilità** - Trasmissione modelli".

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;

- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

- CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).

A cura della Redazione

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 08/03/2022, n. 1083

## Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

# Edilizia aziende industriali e coop: rinnovato il CCNL

Per le imprese edili ed affini e per le cooperative edili, Ance, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato in data 3 marzo 2022 il verbale per il rinnovo del CCNL. Per effetto degli aumenti previsti dal mese di marzo 2022 e dal mese di luglio 2023, sono rideterminati i minimi retributivi. Previsto dal 1° marzo 2022 un premio di ingresso per i neoassunti di età inferiore ai 29 anni. Cambia la disciplina in materia di periodo di prova, trasferte e preavviso. L'accordo decorre dal 1° marzo 2022 e scadrà il 30 giugno 2024.

Con verbale di accordo 3 marzo 2022 Ance, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno **rinnovato il CCNL** delle imprese edili ed affini e delle cooperative edili.

#### Minimi tabellari

A seguito degli aumenti di € 52 da marzo 2022 e di € 40 da luglio 2023 al parametro 100, i nuovi minimi retributivi risultano i seguenti:

*Aziende industriali*

Livelli	Importi mensili	
	Dal 1.3.2022	Dal 1.7.2023
7Q	1.894,71	1.974,71
7	1.894,71	1.974,71
6	1.705,23	1.777,23
5	1.421,02	1.481,02
4	1.326,31	1.382,31
3	1.231,56	1.283,56
2	1.108,41	1.155,21
1	947,36	987,36

*Aziende*

*cooperative*

Livelli	Importi mensili	
	Dal 1.3.2022	Dal 1.7.2023
8Q	2.412,99	2.512,99
8	2.412,99	2.512,99
7Q	2.022,90	2.106,90
7	2.022,90	2.106,90
6	1.737,34	1.809,34
5	1.475,56	1.536,76
4	1.321,69	1.376,29
3	1.229,41	1.280,21
2	1.103,92	1.149,52
1	965,21	1.005,21

N.B. Livv. 8Q e 8: lavoratori assunti ante 1° luglio 2018, ad esaurimento, da tale data il livello è soppresso.

#### Anzianità professionale edile

Le parti si impegnano ad approvare lo Statuto del Fondo FNAPE entro il 15 marzo 2022, per permettere la sua istituzione dal 1° aprile 2022.

Dal 1° ottobre 2022 entreranno in vigore automaticamente le **nuove aliquote Ape regionali**.

Il contributo Ape sarà versato dal 1° ottobre 2022 su un minimo di 140 ore, dal 1° ottobre 2023 su un minimo di 150 ore e dal 1° ottobre 2024 su un minimo di 160 ore.

#### Contributo all'Ente formazione e sicurezza

Dal 1° ottobre 2022 il contributo all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'**1%** (di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza).

Eventuali riserve generate dall'aumento del contributo saranno utilizzate per incrementare la formazione e le premialità.

#### Premio di ingresso

Dal 1° marzo 2022 viene istituito un premio di ingresso per i soggetti di età inferiore ai 29 anni, assunti come operai per la prima volta nel settore, con permanenza di almeno 12 mesi nella stessa impresa.

Il premio è pari a € **100**, non incidente sugli istituti retributivi legali e contrattuali, compreso il t.f.r. e sarà erogato al termine dei 12 mesi.

#### Periodo di prova

I periodi di prova, in giorni di effettivo servizio, sono così modificati:

Qualifiche	Categorie	Durata
Impiegati	1 <sup>a</sup> cat. sup., 1 <sup>a</sup> cat. e 2 <sup>a</sup> cat.	6 mesi
	4 <sup>o</sup> livello, 3 <sup>a</sup> cat., 4 <sup>a</sup> cat. e 4 <sup>a</sup> cat. primo impiego	3 mesi
Operai	4 <sup>o</sup> livello e specializzati	30 giorni
	qualificati	25 giorni
	altri	15 giorni

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale il decorso del periodo di prova per gli operai è sospeso fino alla ripresa del lavoro purchè questa intervenga entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

### Trasferta regionale

Fatte salve le regolamentazioni in atto nelle Regioni o che saranno attuate entro il 30 settembre 2022, dal 1<sup>o</sup> ottobre 2022 la disciplina della trasferta regionale è la seguente.

In assenza di disciplina regionale, anche nei cantieri di durata superiore a 3 mesi, l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i suoi lavoratori in trasferta presso la propria Cassa edile di provenienza. Dal 3<sup>o</sup> mese, il sistema informatico imputerà automaticamente le contribuzioni alla Cassa edile di destinazione.

Le parti sociali territoriali possono pattuire una diversa regolamentazione.

### Formazione professionale

Il Formedil definirà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo 3 marzo 2022 un **catalogo formativo nazionale** per le aziende, con contenuti formativi professionalizzanti per i lavoratori.

Per il finanziamento di tale formazione viene istituito presso le Casse edili locali un "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali", alimentato, dal 1<sup>o</sup> ottobre 2022, da un contributo pari allo **0,20%**.

Le Parti si riservano di definire il Regolamento del Fondo.

Il CCNL prevede dei passaggi di qualifica (da operaio comune a qualificato a specializzato) in caso di frequenza ai corsi di formazione professionale con esito favorevole.

### Preavviso

#### Operai

I periodi di preavviso sono ora computati in giorni **lavorativi**.

### Impiegati

Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine i giorni eventualmente intercorrenti tra l'effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.

In caso di **dimissioni**, per gli impiegati non in prova, la durata del preavviso è la seguente:

Anni di servizio	1 <sup>a</sup> cat. super e 1 <sup>a</sup> cat.	2 <sup>a</sup> cat. e 4 <sup>o</sup> liv.	3 <sup>a</sup> cat., 4 <sup>a</sup> cat., 4 <sup>a</sup> cat. primo impiego
fino al 5 <sup>o</sup>	1 mese	1 mese	15 giorni
dal 6 <sup>o</sup> al 10 <sup>o</sup>	2 mesi	1 mese	1 mese
oltre il 10 <sup>o</sup>	3 mesi	2 mese	1 mese

Il licenziamento e le dimissioni vanno comunicati per iscritto nel rispetto delle norme di legge.

### Lavoro a tempo determinato

Il contratto a termine è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015.

Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 21 del suddetto decreto.

#### Durata

Fino al 30 settembre 2022 possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi) per le seguenti condizioni:

- avvio di un nuovo cantiere o di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni di età e di soggetti di età superiore a 45 anni, di cassaintegrati, di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree geografiche con tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile.

### Diritto di precedenza

In caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto il diritto di precedenza, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine, abbiano prestato attività per complessivi 24 mesi, più i 12 mesi previsti dall'eventuale applicazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015.



**Decorrenza**

L'accordo decorre dal 1° marzo 2022 e scadrà il 30 giugno 2024.

Verbale di accordo 3 marzo 2022

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Nel decreto Energia

## Imprese energivore: credito d'imposta esteso anche al secondo trimestre 2022

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Previsto, anche per il secondo trimestre del 2022, il riconoscimento del credito d'imposta finalizzato ad attenuare gli effetti della decisa impennata dei prezzi energetici in favore delle imprese "energivore". Il decreto Energia, che ha replicato con alcune modifiche quanto già previsto nel decreto Sostegni ter, ha esteso il credito d'imposta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap. Quali sono i beneficiari e i requisiti per accedere all'agevolazione.

Il contributo per imprese energivore è esteso anche al **secondo trimestre 2022**. È quanto previsto dall'art. 4, D.L. n. 17/2022 (**decreto Energia**) in vigore dal **2 marzo 2022** che prevede una misura agevolativa analoga a quella introdotta dal D.L. n. 4/2022 (**decreto Sostegni ter**) con riferimento al primo trimestre 2022. Ma andiamo con ordine.

Sulla falsariga del sostegno per le imprese energivore di cui al decreto Sostegni ter, l'art. 4, D.L. n. 17/2022, ha istituito un contributo straordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale ("energivore"). **Leggi anche** [Caro bollette per le imprese: credito d'imposta, oneri di sistema e compensazione a due vie](#)

### Soggetti beneficiari

Si considerano "energivore" le imprese ad **alto consumo** di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017.

Per individuare i soggetti beneficiari del credito d'imposta in parola si deve fare riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del **DM 21 dicembre 2017**, ai sensi del quale rientrano tra le imprese a forte consumo di energia:

- a le società che operano nei settori dell'**allegato 3** delle linee guida CEE;
- b le società che operano nei settori dell'**allegato 5** delle linee guida CEE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%;
- c le società che **non rientrano** tra quelle di cui alle lett. a) e b), ma che sono **ricomprese** negli **elenchi**

delle società a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 e 2014 dal CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).

### Requisiti per accedere al credito e sua misura

Il **bonus**, riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta**, spetta alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento** del costo per kWh superiore al **30%** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il bonus è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al **20%** delle **spese sostenute** per la **componente energetica acquistata** ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**.

### Credito per energia autoconsumata

Inoltre, a differenza di quanto previsto dal decreto Sostegni ter viene previsto che il credito di imposta è riconosciuto **anche** in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse **autoconsumata** nel **secondo trimestre 2022**.

In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla **variazione** del **prezzo unitario** dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al **secondo trimestre 2022**, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Decreto Sostegni ter (art. 15)

Decreto Energia (art. 4)

<p>Verifica del <b>presupposto oggettivo</b> per accedere all'agevolazione.</p> <p>Variazione 2021 vs 2019 del costo per kWh: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento maggiore del 30% del costo per kWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.</p>	<p>Verifica del <b>presupposto oggettivo</b> per accedere all'agevolazione.</p> <p>Variazione 2022 vs 2019 del costo per kWh: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento maggiore del 30% del costo per kWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.</p>
<p><b>Base di calcolo</b> del credito d'imposta.</p> <p>Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.</p>	<p><b>Base di calcolo</b> del credito d'imposta.</p> <p>Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.</p>
<p><b>Misura</b> del credito di imposta.</p> <p>20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.</p>	<p><b>Misura</b> del credito di imposta.</p> <p>20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.</p>

I crediti d'imposta previsti dai suddetti decreti:

- sono utilizzabili in **compensazione** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (i) **senza soggiacere** ai **limiti** di compensazione di € 250.000 (per i crediti da indicare nel quadro RU, modello Redditi SC) e € 2.000.000

(limite annuo di crediti compensabili dal 2022); e (ii) in base a **codici tributo** non ancora istituiti;

- **non concorrono** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

## Finanziamenti

Nel decreto Sostegni ter

## Bonus beni strumentali e transizione ecologica: nuove misure fino al 2026

di Sara Nuzzaci e , di Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&amp;Legal, PNRR Service Line

Il decreto Sostegni ter ha previsto un'integrazione alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni materiali, ampliando il plafond per quelle imprese che effettuano investimenti con finalità e obiettivi di transizione ecologica, inclusi nel PNRR. Pertanto, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il bonus è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il **decreto Sostegni ter** recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19 nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 e, tra le varie misure, ha previsto un'integrazione alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni materiali. Il citato Decreto amplia il plafond per quelle imprese che effettuano investimenti con finalità e obiettivi di transizione ecologica, inclusi nel PNRR.

### Ambito applicativo

Con la pubblicazione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022) sono state apportate talune modifiche alla disciplina del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**. In particolare, il comma 1 dell'art. 10 del decreto integra il nuovo comma 1057-bis dell'art. 1 della legge n. 178/2020, introdotto dall'art. 1, comma 44, lettera b, legge n. 234/2021 (**legge di Bilancio 2022**) che ha previsto le nuove misure del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il periodo dal 2023 al 2025. Le nuove disposizioni, introdotte dalla legge di Bilancio 2022, prevedono che tutte le imprese effettuanti investimenti in **beni materiali** strumentali nuovi - indicati, quindi, nell'Allegato A della legge n. 232/2016 - dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato dal venditore il relativo ordine e sia stato effettuato il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, il bonus è riconosciuto nella misura del:

- **20% del costo**, per quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **5% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20

milioni di euro.

Inoltre, a differenza della precedente versione dell'agevolazione e stante all'attuale formulazione normativa, i plafond così determinati sembrano non riguardare ogni singola annualità, ma essere previsti **per l'intero periodo di validità del bonus**, ossia 2023-2025.

Per completezza occorre ricordare che il beneficio in parola è stato prorogato anche con riferimento agli investimenti in **beni immateriali** strumentali in chiave 4.0, riconducibili alle tipologie previste dall'Allegato B della legge n. 232/2016. Per esso sono previste, suddivise per ogni annualità, le seguenti aliquote:

- **fino al 31 dicembre 2023** (ovvero **entro il 30 giugno 2024** a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024** (ovvero **entro il 30 giugno 2025** a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- **dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025** (ovvero **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per tali investimenti, a differenza di quanto previsto per i beni materiali 4.0, è presente uno specifico riferimento al limite massimo annuale di costi ammissibili



(1 milione di euro per ogni anno del triennio di riferimento 2023-2025).

### L'integrazione prevista dal decreto Sostegni ter

In aggiunta a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2022, il decreto Sostegni ter integra il contenuto del comma 1057-*bis*, inserendo tale periodo:

“Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 5 per cento** del costo fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili pari a **50 milioni di euro**”.

Come suindicato, anche all'interno della disciplina del bonus beni strumentali vengono premiate, mediante l'innalzamento del valore della soglia dei costi complessivamente ammissibili nel periodo di riferimento, tutte quelle imprese che effettuano investimenti in beni materiali - inclusi nel PNRR - con obiettivi di transizione ecologica.

Da una prima lettura del dettato normativo, sembrerebbe, quindi, che per l'ultimo scaglione - al quale verrà applicata la medesima percentuale, pari al 5% - siano previsti **due plafond distinti**, ossia:

- per gli investimenti in beni materiali 4.0, il plafond è previsto per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni;

- per gli **investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica** (individuati con apposito decreto ministeriale), il plafond è previsto per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni.

Sicuramente, saranno necessarie ulteriori indicazioni da parte del Legislatore finalizzate all'individuazione di quali siano gli investimenti che possono beneficiare di tale integrazione - che saranno, appunto, individuati con apposito decreto ministeriale - nonché al coordinamento con le, già esistenti, misure per gli investimenti effettuati nella fascia compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro.

Oltre a ciò, come già evidenziato, sarà necessario ricevere conferma circa i limiti di spesa, i quali risulterebbero complessivi per tutto il triennio 2023-2025 e non più annuali come previsto per la precedente disciplina nonché per gli stessi beni immateriali 4.0.

### Monitoraggio del nuovo credito d'imposta da parte del MEF

Ai sensi del comma 3 dell'art. 10, D.L. n. 4/2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze effettuerà il **monitoraggio della fruizione** del nuovo credito d'imposta. Infine, il comma 2 dispone che il maggior onere derivante da tale nuova disposizione è stimato in circa 11 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028.

## Finanziamenti

Dal MISE

## Distributori carburanti: pubblicato il terzo elenco delle imprese ammesse al contributo emergenza COVID-19

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale 4 marzo 2022, ha pubblicato il terzo elenco delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade che risultano ammissibili al contributo per il periodo di emergenza da COVID-19, a seguito degli approfondimenti istruttori sulle domande di agevolazione presentate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale 4 marzo 2022 che definisce il terzo elenco delle micro, piccole e medie imprese titolari del **servizio di distribuzione di carburanti** nelle autostrade che risultano ammissibili al contributo per il periodo di emergenza da COVID-19, a seguito degli approfondimenti istruttori sulle domande di agevolazione presentate.

In particolare l'elenco delle imprese che risultano **ammissibili** alle agevolazioni di cui al decreto direttoriale 14 dicembre 2020, per le quali gli approfondimenti istruttori, connessi all'espletamento delle verifiche previste all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto, si sono conclusi con **esito positivo** è riportato, nell'allegato al provvedimento.

Per le domande di agevolazione presentate, è contestualmente **disposta la concessione delle agevolazioni**. Per tali iniziative, nell'elenco di cui all'allegato, è riportato l'importo del contributo concesso, il codice "CUP" e il relativo codice "COR" rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato.

La pubblicazione sul sito web istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) del decreto assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati. E' comunque disposto che, con apposito avviso, sarà data comunicazione dell'adozione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto direttoriale 04/03/2022

## Impresa

In attuazione del PNRR

## Spedizioni assistite da privilegio speciale: quali sono le conseguenze per le imprese

di Paolo Massari - Customs &amp; International Trade Advisor

Ogni società che opera in dogana dovrebbe disporre di un proprio conto di debito: vale a dire una sorta di conto corrente sul quale annotare i rapporti di debito e di credito con l'autorità doganale. Questa la conseguenza pratica di una delle modifiche apportate dal governo al Codice civile in sede di attuazione del PNRR. Secondo la nuova norma i crediti derivanti dai contratti di trasporto e spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere, hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite. In sintesi: se e fino a quando il cliente non paga, lo spedizioniere può trattenere le merci presso di sé. Ma in quale momento sorgerebbe giuridicamente tale privilegio?

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un documento complesso, i cui effetti benefici investono molteplici settori dell'economia nazionale e che richiede una adeguata struttura normativa a supporto delle proprie decisioni.

Con la conversione in legge del decreto di attuazione del PNRR è arrivata qualche sorpresa in tema di intermodalità e logistica integrata.

Accade, infatti, che il legislatore abbia sentito l'esigenza di introdurre un articolo dalla importante rubrica ("Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche") e dal potere di modificare le norme civilistiche in materia di contratto di spedizione.

Proviamo a sintetizzare.

### Risarcimento del danno per perdita o avaria

viene sostituito l'**art. 1696, c.c.** in materia di risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate.

Viene **estesa** anche alle modalità di trasporto aereo, marittimo, fluviale e ferroviario la **limitazione**, finora limitata al trasporto stradale, al risarcimento dovuto dal vettore e determinata in Italia in € 1,00 per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata e a livello internazionale in 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni chilogrammo di peso lordo mancante, come statuito dalla Convenzione CMR. I DSP sono una sorta di "moneta virtuale", il cui valore è calcolato estraendo una specie di "denominatore comune" da dollaro USA, euro, sterlina e yen e applicandolo, successivamente, a ogni valuta. Tale valore è consultabile, con aggiornamento quotidiano, sul sito del Fondo Monetario Internazionale.

In caso di trasporto intermodale, qualora non sia possibile determinare con certezza in quale fase del trasporto sia avvenuta la perdita o l'avaria, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare, per i trasporti nazionali, € 1,00 al kg di merce e per i trasporti

internazionali, € 3,00 al kg di merce.

### Conclusione dei contratti di trasporto

Viene sostituito l'**art. 1737, c.c.**: lo spedizioniere può concludere i contratti di trasporto anche in nome e per conto del mandante (non solo in nome proprio per conto del mandante, come nel testo previgente) e un unico contratto di spedizione può avere ad oggetto anche più contratti di trasporto, conclusi con diversi vettori.

### Osservanza delle istruzioni del mandante

Viene sostituito l'**art. 1739, c.c.**: lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante e non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta di quest'ultimo.

### Obblighi dello spedizioniere-vettore

Viene sostituito l'**art. 1741, c.c.**: lo spedizioniere-vettore, cioè lo spedizioniere che assume anche l'esecuzione del trasporto, ha gli obblighi e i diritti del vettore e applica, nelle ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate, la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore, di cui all'art. 1696, c.c., appena esaminata.

### Crediti derivanti dal contratto di trasporto, di spedizione e dalle spese d'imposta anticipate

È sostituito anche l'**art. 2761, c.c.**: i crediti derivanti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal **vettore** o dallo **spedizioniere** hanno **privilegio** sulle **cose trasportate o spedite** finché queste rimangono presso di lui; il privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito, purché questi ultimi costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

In sintesi: se e fino a quando il **cliente non paga**, lo **spedizioniere** può trattenere le merci presso di sé.

Inoltre: "Qualora il mandatario abbia provveduto a

pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752" (art. 2761, terzo comma, c.c.), ovvero il privilegio spettante, sui beni mobili del debitore, allo Stato.

In via interpretativa, possiamo affermare che il privilegio riconosciuto allo spedizioniere sui beni in suo possesso e finché in tale situazione permangono, si **estende allo spedizioniere doganale**.

### Caso pratico

La **società A** deve importare dei beni e si rivolge allo **spedizioniere B** per organizzare la consegna a destino; lo spedizioniere B è anche spedizioniere doganale e, quindi, espleta le formalità doganali in nome e per conto della società A.

Al momento della presentazione della dichiarazione di importazione i **diritti doganali** dovuti sono annotati sul **conto di debito** dello **spedizioniere B** (a meno che la società non disponga di un proprio conto); il conto di debito, semplificando, è una sorta di conto corrente sul quale vengono annotati i rapporti di debito e di credito con l'**autorità doganale** e che gode di un pagamento differito: il giorno 8 di ogni mese si pagano i diritti relativi alle dichiarazioni di importazione effettuate nella prima quindicina del mese precedente, mentre il giorno 23 di ogni mese si pagano i diritti relativi alle dichiarazioni di importazione effettuate nella seconda quindicina del mese precedente (ovviamente, i giorni 8 e 23 sono il termine ultimo di pagamento, ben potendo il debitore saldare il proprio debito in anticipo).

**Domanda:** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2761, c. 3, c.c., **quando** si considera effettuato il pagamento dei diritti?

Al **momento** della **liquidazione** dei diritti sulla

dichiarazione doganale e della loro annotazione sul conto di debito? Ciò significa che, da questo momento, lo spedizioniere doganale vanterebbe nei confronti del proprio cliente un credito (assistito da privilegio speciale), che, se non soddisfatto, gli consentirebbe di trattenere i beni presso di sé.

Al **momento** dell'**effettivo pagamento** dei diritti, i giorni 8 e 23 di ogni mese? Il privilegio speciale di cui sopra, a fronte di un cliente inadempiente, potrà essere esercitato solo se i beni si trovino ancora in **possesso** dello **spedizioniere**; situazione alquanto rara, considerato che il pagamento avviene trenta giorni dopo la presentazione della dichiarazione di importazione e che le aziende operano, nella gran parte dei casi, *just in time*, ad eccezione del caso che gli stessi siano depositati presso i locali dello spedizioniere stesso in attesa della consegna.

Nella **prima ipotesi**, pressoché la **totalità** dei beni dichiarati in importazione potrebbe essere assoggettata al **privilegio speciale**, in caso di anticipo dei diritti doganali da parte dello spedizioniere; nella **seconda ipotesi**, gli **sdoganamenti** negli spazi doganali di porti e aeroporti sembrerebbero **sottratti** a tale giogo, poiché i beni, escluso il caso di giacenza in deposito appena descritto, probabilmente al momento del pagamento saranno già nelle mani dei legittimi destinatari.

In ogni caso, una speranza e una certezza: la **speranza**, che l'**Agenzia ADM** si pronunci in via interpretativa (come spesso in passato, ponendo, se necessario, anche un quesito all'Avvocatura Generale dello Stato); la **certezza**, ogni società che opera in dogana dovrebbe disporre di un proprio conto di debito, per evitare pagamenti a terzi prima rischiosi, ora anche pericolosi.

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Covid-19: dal 10 marzo somministrazione di cibo e bevande nei locali di intrattenimento

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la legge 4 marzo 2022, n. 18 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Tra le varie misure la legge stabilisce che a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. In riferimento al green pass, viene stabilito che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2022 la legge 4 marzo 2022, n. 18 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

In particolare, il decreto in parola, abroga il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 facendo restare validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Si riassumono di seguito alcune variazioni al decreto originario.

### Somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento

A decorrere **dal 10 marzo 2022**, la legge consente il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

### Durata del green pass

La legge stabilisce che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha

validità a far data dalla medesima somministrazione **senza necessità di ulteriori dosi di richiamo**. Quindi viene **eliminato** il limite dei sei mesi di validità.

Inoltre per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Le disposizioni **sull'autosorveglianza** saranno applicate anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

### Circolazione in sicurezza in Italia

La legge stabilisce che ai soggetti **provenienti da uno Stato estero** in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi **più di sei mesi** dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, previa **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a **verificare** che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

### Lavoro agile per genitori di figli con disabilità

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori



dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di **disabilità grave riconosciuta** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno **un figlio con bisogni educativi speciali**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

### Entrata in vigore

Il decreto legge entra in vigore **il 9 marzo 2022**.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Legge 4 marzo 2022, n. 18 (Gazzetta Ufficiale 08/03/2022, n. 56)

## Impresa

Per S.P.A., S.R.L., S.A.P.A e società consortili

## Tassa annuale libri sociali: quanto e come versare entro il 16 marzo

Entro il 16 marzo 2022 le società di capitali sono tenute al pagamento della Tassa annuale libri sociali per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali obbligatori. L'importo da versare deve essere determinato in base all'ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2022, ed è pari a: 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore a 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 esclusivamente in via telematica, indicando il codice tributo 7085 nella sezione Erario. L'importo può essere compensato.

Anche per il 2022 il pagamento **Tassa annuale libri sociali** per la numerazione e bollatura libri e registri sociali obbligatori per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio deve essere effettuato dalle società di capitali entro il 16 marzo 2022.

### Soggetti obbligati

I soggetti obbligati al pagamento della tassa libri sociali 2022 sono le società di Capitali quindi Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali e le società che sono in liquidazione.

Sono invece **esclusi** dall'adempimento:

- le società di capitali fallite;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- le imprese individuali;
- i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;
- le Società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
- gli Enti non economici, aziende ospedaliere e socio sanitarie, associazioni e fondazioni di volontariato, iscritte o meno al Rea;
- le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002.

### Registri soggetti alla vidimazione

I libri sociali per cui è prevista la vidimazione sono quelli resi obbligatori dal codice civile, ossia:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Prima di essere vidimati le pagine dei registri dovranno essere numerate progressivamente e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.

### Modalità di versamento

L'importo da versare deve essere determinato in base all'ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2022, ed è pari a:

- **309,87 euro**, se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore a 516.456,90 euro;
- **516,46 euro**, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 esclusivamente in via telematica, indicando il codice tributo **7085** nella sezione Erario. L'importo può essere compensato con i crediti nella disponibilità della

società.

Per le società di nuova costituzione, il versamento dovuto va effettuato con il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

In caso di ritardato pagamento è possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso** occorre però presentare:

- il modello F23 dove indicare le **sanzioni** con il codice tributo 687T, (codice ufficio RCC e causale SZ);
- il modello F24 dove indicare la tassa dovuta, sempre con il codice 7085, maggiorata degli interessi.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.